

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI CAMPI DA CALCIO DI VIA DE COUBERTIN

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Art. 2 - Descrizione degli impianti e delle attrezzature

Art. 3 - Finalità della concessione

Art. 4 - Durata della concessione

Art. 5 - Canone di concessione

Art. 6 - Utilizzo da parte di altri gruppi od associazioni

Art. 7 - Utilizzo degli impianti da parte del Comune

Art. 8 - Programmazione annuale dell’utilizzo degli impianti sportivi

Art. 9 - Oneri a carico del Concessionario

Art. 10 - Oneri a carico del Concedente

Art. 11 - Consegna degli impianti e delle attrezzature

Art. 12 - Modalità di utilizzo degli impianti sportivi e delle attrezzature

Art. 13 - Responsabilità del Concessionario

Art. 14 - Proventi dell’attività di utilizzo

Art. 15 - Migliorie (eventuali)

Art. 16 - Sorveglianza e controllo della gestione

Art. 17 - Divieto di subappalto/subconcessione

Art. 18 - Obblighi del concessionario

Art. 19 - Tutela degli addetti al servizio

Art. 20 - Penalità e risoluzione della convenzione

Art. 21 - Interventi manutentivi e migliorie

Art. 22 - Spese contrattuali

Art. 23 - Controlli da parte del Comune

Art. 24 - Referenti

Art. 25 - Disposizioni finali e controversie

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Il Comune di Cavenago di Brianza (di seguito “Comune”) affida in concessione a..... (di seguito “Concessionario”) la gestione dei campi da calcio, dei relativi spogliatoi e delle pertinenze, siti in via De Coubertin a Cavenago di Brianza.
2. Il concessionario assume la gestione degli stessi nei termini, alle condizioni e con le modalità indicate nella presente convenzione.

Art. 2 - Descrizione degli impianti e delle attrezzature

L'impianto sportivo di via De Coubertin, oggetto della convenzione è costituito da:

- a. campo da calcio principale in erba sintetica di dimensioni 59 x 99,10 m;
- b. tribuna per il pubblico e i sottostanti spogliatoi;
- c. campo allenamento in erba sintetica di dimensioni 60 x 30;
- d. edificio spogliatoio e servizi igienici per il pubblico;
- e. edificio biglietteria.

Le attrezzature presenti nell'impianto sono quelle necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva e i locali sono corredati di arredi.

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, la Concessionaria dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti.

Quanto descritto viene affidato alla Concessionaria, che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Art. 3 - Finalità della concessione

1. La finalità della concessione consiste nell'affidamento dei campi da calcio, dei relativi spogliatoi e delle pertinenze, siti in via De Coubertin a Cavenago di Brianza, i quali in base alle loro caratteristiche tecniche hanno lo scopo di favorire l'attività sportiva dilettantistica e l'utilizzazione del tempo libero.

2. Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli utenti, impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere l'attività sportiva come momento ricreativo e formativo.

3. Il Comune di Cavenago di Brianza si riserva la possibilità di utilizzare la struttura e le aree di pertinenza per le proprie iniziative istituzionali, previa informazione del gestore.

Art. 4 - Durata della concessione

1. La concessione ha una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla consegna dell'intera struttura).

2. La concessione decade automaticamente qualora venga interrotta, per qualsiasi motivo, l'attività di promozione sportiva da parte del concessionario.

3. Al termine dell'affidamento il concessionario, senza bisogno di alcuna ulteriore comunicazione, dovrà riconsegnare l'immobile al Comune libero, provvedendo a sua cura e spese a rimuovere attrezzature ed arredi di sua proprietà. Qualora non provveda alla rimozione di tali arredi ed attrezzature, questi verranno incamerati dal Comune a titolo di cessione gratuita di beni mobili.

4. Al fine di assicurare la continuità della gestione dell'impianto, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere al concessionario, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 1 (un) mese, la prosecuzione della gestione dell'impianto per i sei mesi successivi alla scadenza naturale della concessione al fine di poter procedere all'espletamento delle procedure di gara.

Art. 5 - Canone di concessione

Il Concessionario verserà al Concedente, a titolo di canone ricognitorio per il periodo sopra indicato la cifra di € _____, in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto nonché della onerosità della sua gestione. Tale importo verrà versato in rate annuali da € _____ = da versare entro il 31 Marzo di ogni anno.

Art.6 Utilizzo da parte di altri gruppi od associazioni

Il concessionario, cui è affidata la gestione, si impegna altresì a consentire l'utilizzo delle strutture anche ad altri gruppi od associazioni - con priorità assoluta per quelli cavenaghesi previo accordo con il Concedente.

Art. 7- Utilizzo degli impianti da parte del Comune

1. Il concessionario è tenuto a consentire, in base a specifici accordi, l'organizzazione di manifestazioni sia a carattere sportivo che ricreativo organizzate dall'Amministrazione comunale. Per dette manifestazioni nulla sarà dovuto al concessionario per l'utilizzo degli impianti, neppure a titolo di rimborso spese, ad eccezione delle spese di pulizia che rimarranno a carico dell'Amministrazione comunale.

2. Il concessionario non potrà utilizzare gli impianti per attività diverse dalla pratica delle specifiche discipline sportive o per finalità puramente lucrative, senza l'autorizzazione scritta del Comune.

Art. 8 - Programmazione annuale dell'utilizzo degli impianti sportivi

1. Ogni anno, entro il 30 Settembre, il concessionario trasmetterà al Comune di Cavenago di Brianza il piano annuale aggiornato dell'attività sportiva programmata durante tutto l'anno.

Eventuali aggiornamenti annuali dovranno essere prontamente comunicati dal concessionario al Comune.

2. Il concessionario, nell'ambito della programmazione sportiva annuale, dovrà rispettare quanto dichiarato in sede di affidamento.

3. L'attività sportiva potrà essere svolta congiuntamente anche da più società sportive previa comunicazione al Comune. In tal caso gli eventuali rapporti economici tra il concessionario e le altre Associazioni sportive che fruiranno dell'impianto intercorreranno unicamente con il concessionario, rimanendo il Comune estraneo a tale rapporto.

Art. 9 - Oneri a carico del concessionario

Il Concessionario provvederà:

1. All'apertura e alla chiusura dell'impianto e delle sue pertinenze durante tutti gli utilizzi dell'impianto in oggetto;

2. Alle spese telefoniche, di energia elettrica e di acqua, i cui contatori sono intestati direttamente alla società sportiva.

3. Alla dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge.

4. Il Concessionario si assume l'incarico di effettuare i seguenti lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali necessari:

a. pulizia quotidiana e disinfestazione regolare dei locali, delle pertinenze e del complesso nel suo insieme;

b. manutenzione, pettinatura, rintaso, sistemazione, segnatura e bagnatura (ove necessario) del campo in manto sintetico;

c. per il campo da allenamento; manutenzione necessaria.

Per le operazioni succitate, riguardanti i due campi, resta a carico del Concessionario il materiale di consumo per il funzionamento delle attrezzature necessarie;

d. manutenzione ordinaria di tutte le strutture (arredi e attrezzature) connesse all'impianto;

e. manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico - sanitarie presenti nell'impianto;

f. sostituzione delle lampadine;

g. pulizia e spurgo dei pluviali e dei pozzetti di scarico presenti nell'impianto;

h. imbiancatura dei locali spogliatoi e servizi, ove necessaria.;

i. manutenzione impianto elettrico e accessori relativi.

5. Applicazione, a favore dell'eventuale personale dipendente, del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e il versamento dei contributi previdenziali assistenziali e assicurativi;

6. Rispetto delle norme di sicurezza, vigilanza antincendio e ordine pubblico nonché la messa a disposizione di tutti i presidi di protezione necessari;

7. Vigilanza e garanzia del rispetto delle norme stabilite dal Comune, anche mediante regolamento, allontanando chiunque tenga un comportamento pregiudizievole al buon funzionamento degli impianti od alle attività che vi si svolgono nonché vigilanza sul corretto utilizzo e sulla buona conservazione degli impianti sportivi, delle attrezzature, degli accessori;

8. Il Concessionario si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse.

Nel caso in cui il Concessionario non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente vi provvederà direttamente, addebitando al Concessionario gli eventuali maggiori oneri. Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico del Concessionario anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria agli artt. 1576-1609 del Codice Civile.

Il Concessionario dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti:

a. esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;

b. occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto;

Per quanto concerne l'eventuale allestimento di un'area bar - ristoro, restano a carico del Concessionario l'eventuale arredo dei locali, nonché tutte le autorizzazioni ed attestazioni necessarie previste dalle vigenti leggi, che disciplinano e regolano la materia.

Il concessionario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, il nominativo e i numeri telefonici (fisso e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 10 - Oneri a carico del Concedente

Sono a carico del Concedente, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

1. Spese di riscaldamento e produzione acqua calda;
2. Riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture tribune, spogliatoi e pertinenze;
3. Manutenzione e conduzione dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda;
4. Interventi di manutenzione straordinaria fondo campi da gioco;
5. Spesa per omologazione campo.
6. Assicurazione RC immobili

Per il pagamento e la sostituzione di pezzi e attrezzature, oggetto di atti di vandalismo, si determinerà all'uopo, se la sostituzione o quant'altro, debba competere al Concedente o alla Concessionaria, a seconda che il danno arrecato alla struttura sia riconducibile a interventi di manutenzione straordinaria o manutenzione ordinaria.

Art. 11 - Consegna degli impianti e delle attrezzature

1. Lo stato di efficienza degli impianti e delle attrezzature in dotazione verrà puntualmente descritto in un apposito "verbale" sottoscritto dalle parti al momento della consegna delle strutture sportive.
2. Il concessionario è tenuto a custodire ed a conservare i suddetti immobili nonché le attrezzature date in consegna con la diligenza del buon padre di famiglia, con l'obbligo di restituire le stesse cose ricevute alla scadenza della "convenzione", salvo il normale deterioramento delle stesse per solo effetto dell'uso per cui sono state consegnate.
3. Il concessionario è, invece, ritenuto responsabile di ogni manchevolezza o danno che venisse riscontrato, sia in caso di risoluzione anticipata della convenzione sia alla normale scadenza della concessione, causato dalla cattiva manutenzione delle cose mobili ed immobili consegnate.
4. Nulla potrà essere imputato al Comune per eventuali incidenti verificatisi a seguito dell'utilizzo delle attrezzature di proprietà del concessionario.
5. Il Comune non sarà in alcun modo responsabile relativamente:
 - alla custodia delle attrezzature di proprietà del concessionario;
 - a eventuali danni, compresi gli atti vandalici, o sottrazioni delle attrezzature di proprietà del concessionario;
 - a eventuali danni che si dovessero verificare alle cose od alle persone per l'immissione, l'uso e il deposito delle attrezzature di proprietà del concessionario.
6. Al termine della concessione, il concessionario dovrà provvedere allo sgombero delle cose di sua proprietà.

Art. 12 - Modalità di utilizzo degli impianti sportivi e delle attrezzature

Il concessionario:

- potrà utilizzare gli impianti in concessione e le relative pertinenze unicamente secondo la loro specifica destinazione d'uso;
- è direttamente responsabile per ogni eventuale danno, anche vandalico, o per il deperimento delle strutture e delle attrezzature in dipendenza della sua gestione, salvo il normale deperimento d'uso ed i danni derivanti da causa di forza maggiore;

- è responsabile per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione degli impianti;
- deve osservare e far osservare le disposizioni stabilite dal Comune per l'utilizzo dell'impianto sportivo.

Il concessionario deve altresì:

- osservare e far osservare, all'interno degli impianti, il limite massimo di persone ammissibili stabilito in base alle caratteristiche dei locali;
- assicurare in qualsiasi momento l'accesso all'impianto da parte del personale del Comune per i controlli di istituto;
- assicurare l'apertura, la chiusura dell'impianto e lo sgombero di eventuali attrezzature o materiali aggiunti al termine di ogni giornata e/o manifestazione;
- segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento degli impianti, esclusi dalla sua competenza manutentiva;
- far rispettare il "divieto di fumare" all'interno dell'impianto;
- provvedere al servizio sanitario necessario durante lo svolgimento delle attività sportive a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- rispondere delle eventuali trasgressioni commesse in proprio e/o dai suoi dipendenti/volontari, come pure della mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla sicurezza, di ordine pubblico, ecc..

Gli impianti dovranno essere utilizzati per esercitare le attività sportive per cui sono stati progettati, realizzati e/o autorizzati dal Comune e per altre manifestazioni autorizzate dal Comune pena di immediata risoluzione del presente accordo.

Il concessionario potrà gestire o far gestire la pubblicità all'interno o all'esterno degli impianti. E' fatto obbligo per il concessionario di provvedere a sua cura e spese ad ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti. I proventi per l'esposizione di materiale pubblicitario all'interno dell'impianto sportivo oltreché quelli provenienti da eventuali contratti di sponsorizzazione, saranno interamente a favore del concessionario.

Il concessionario potrà svolgere all'interno dell'Impianto attività commerciali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia e previa acquisizione di specifica autorizzazione rilasciata dagli organi competenti.

Art 13 - Responsabilità del Concessionario

1. Il concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e/o cose derivanti da dolo, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e/o prescrizioni impartite dal Comune, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio e/o dei propri dipendenti e/o di persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo. Il Comune rimane del tutto sollevato da ogni responsabilità e/o conseguenza civile e/o penale.

2. Il concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e/o cose che derivassero da errori e/o inadeguatezza nell'esecuzione delle attività oggetto della convenzione ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione e/o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza. Il Comune è totalmente sollevato da ogni responsabilità e/o conseguenza civile e/o penale.

3. Il Comune si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del concessionario, qualora venisse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione delle strutture sportive e/o dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.

4. Il Concessionario ha l'obbligo di stipulare idonea convenzione R.C.T. da depositare in copia c/o l'Ufficio Sport — Impianti Sportivi e l'Ufficio Economato, per la responsabilità civile verso terzi con massimale minimo dell'importo di € 1.500.000,00, oltre ad assicurazione del rischio locativo.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa

in utilizzo e gestione tramite la presente convenzione, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico del Concessionario.

5. Il Concessionario esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

6. Eventuali franchigie, scoperti e/o limitazioni di copertura presenti nelle polizze sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

7. Tutte le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata della "convenzione" e copia delle medesime dev'essere consegnata al Comune contestualmente alla firma della presente convenzione. Tutte le polizze devono essere automaticamente rinnovabili, a prima richiesta, con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione del debitore principale. Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza dalla Compagnia Assicuratrice verrà liquidato direttamente al Comune per i beni, immobili e mobili, di proprietà del medesimo. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

8. Il concessionario deve, ogni anno e per l'intera durata della convenzione, consegnare al Comune copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze assicurative.

Art. 14 Proventi dell'attività di utilizzo

La Concessionaria, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Concedente, può incassare i proventi derivanti da:

- vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei alle quali la Concessionaria partecipa con i propri atleti (gruppi, squadre ecc.), fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico della Concessionaria;
- introiti derivanti da corsi di calcio per bambini e ragazzi e/o servizi di altra natura;
- introiti legati all'utilizzo della struttura da parte di terzi.
- Sponsorizzazioni.

Art. 15 - Migliorie (eventuali)

1. Il concessionario dovrà sostenere, a propria cura e spese, le proposte migliorative offerte e accettate in sede di gara nel rispetto delle norme vigenti in materia.

2. Eventuali opere di miglioria apportate agli impianti, al termine del contratto, verranno acquisite alla proprietà del Comune senza diritto a rimborso o indennizzo.

Art. 16 - Sorveglianza e controllo della gestione

1. Il Comune concedente conserva il diritto-dovere di controllare in ogni momento il rispetto della presente concessione e la corretta conduzione degli impianti.

2. Il concessionario dovrà permettere e agevolare le visite dei tecnici o funzionari incaricati dal Comune fornendo loro tutte le informazioni che venissero richieste.

Art. 17 - Divieto di subappalto/subconcessione

1. La presente concessione non potrà essere ceduta a terzi a pena di decadenza. Il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni di terzi per eventuali lavori di manutenzione ordinaria degli impianti e per i servizi di pulizia.

2. Il concessionario potrà avvalersi della collaborazione di altre associazioni sportive per lo svolgimento di specifiche attività. Tale facoltà dovrà essere prontamente comunicata al Concessionario.

3. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del concessionario nei confronti del Comune concedente per la corretta gestione degli impianti, delle strutture e del servizio e per

l'assunzione di tutti gli obblighi riguardanti l'impiego di personale (regolamenti e disposizioni derivanti da contatti, previdenza, infortunistica, ecc...).

Art. 18 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario si impegna a non cedere in sub-concessione la presente "convenzione", con o senza corrispettivo, pena la decadenza della stessa.
2. Al concessionario è fatto assoluto divieto di apportare modifiche agli impianti se non preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.
3. Al concessionario è fatto altresì assoluto divieto di effettuare, sia all'interno che all'esterno degli impianti sportivi, qualsiasi attività avente carattere politico e/o sindacale e/o religioso.
4. Al concessionario è fatto, comunque, assoluto divieto di "trasformare" in modo permanente, in tutto o in parte, la destinazione dei locali data in concessione.
5. Il concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero ovvero a segnalare tempestivamente e per iscritto al Comune situazioni e/o circostanze che richiedessero adempimenti da parte dello stesso Comune al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.
6. Il concessionario, qualora emerga la necessità di eseguire interventi di manutenzione che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune specificando i lavori necessari e l'eventuale urgenza degli stessi.
7. Il concessionario si obbliga, altresì, a gestire le strutture sportive secondo la diligenza specifica richiesta dalla natura dei locali e dalle attività praticate ed in particolare:
 - A) a non svolgere alcuna attività che contrasti con le norme di legge vigenti o con le prescrizioni contenute nella presente convenzione, salvo il preventivo consenso scritto da parte del Comune;
 - B) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
 - C) a segnalare immediatamente e per iscritto al Comune tutte le circostanze ed i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività e/o la sicurezza degli utenti;
 - D) a segnalare per iscritto al Comune la necessità di interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria alle strutture;
 - E) a mantenere costantemente in perfetta efficienza tutti i beni mobili ed immobili oggetto della convenzione garantendone sempre e comunque la massima sicurezza.
8. Il concessionario è tenuto a dotarsi, a propria cura e spese, degli indumenti per gli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei disinfettanti, delle scope, degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari per la pulizia degli impianti. La pulizia degli impianti dovrà essere effettuata in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti od intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
9. Il concessionario è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali (quali, a titolo meramente esemplificativo, palloni, divise, ecc..) connesse o complementari alle varie attività svolte, anche se non indicate nella presente convenzione, senza pretendere alcun tipo di rimborso o indennizzo da parte del Comune.
10. Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto, a cura della Concessionaria, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 19.03.1996, la Concessionaria dovrà predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi.
11. In caso di mancata osservanza delle clausole contenute nella presente "convenzione", il Comune ha facoltà di richiedere la risoluzione anticipata della stessa.

Art. 19 - Tutela degli addetti al servizio

1. Il Comune è totalmente estraneo a qualunque rapporto intercorrente fra il concessionario ed il personale da esso dipendente o collaboratore o volontario o altrimenti impegnato nelle attività oggetto della concessione, con espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del codice civile.

2. Il concessionario si impegna, a propria cura e spese, a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o personale altrimenti impiegato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri inerenti e conseguenti.

3. L'impiego di operatori volontari viene riconosciuto e stimolato. Il concessionario, in tal caso, si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possano derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

4. Ai sensi del D.Lgs 09/04/2008 n. 81, non si rilevano rischi derivanti da interferenze.

Art. 20 - Penalità e risoluzione della convenzione

L'inadempimento degli obblighi contrattuali disciplinati dalla convenzione comporta, nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato nella diffida ad adempiere, l'applicazione delle seguenti penali oltre alle eventuali sanzioni di legge.

La penale può essere reiterata sino all'effettivo adeguamento o alla pronuncia di risoluzione.

1- per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'attività sportiva, oltre 15 giorni dalla data di consegna dell'immobile fino a un massimo di 60 giorni, decorsi i quali la concessione s'intende risolta:

€ 30,00/giorno

2- ritardato pagamento per negligenza degli importi dovuti quali, canone ricognitorio, fino a un massimo di 60 giorni, decorsi i quali la concessione s'intende risolta:

€ 10,00/giorno

3- mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria che causino interruzioni anche brevi o parziali dell'attività della struttura dal giorno di accertamento della violazione e sino al ripristino della regolarità:

€ 50,00 per ogni giorno di chiusura o sospensione attività

5- per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsto ai punti precedenti:

€ 500,00/ per ogni contestazione

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione.

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile ed a quelle specificate in altri articoli della presente convenzione, sarà motivo di risoluzione immediata della presente convenzione, previa semplice comunicazione per iscritto da parte del Comune, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sospensione non autorizzata delle attività sportive per più di 10 giorni consecutivi o di 30 giorni non consecutivi nel corso dell'anno;
- b) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti e/o del Comune;
- d) cessione a terzi, anche solo parziale, di quanto forma oggetto della presente convenzione;
- e) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- f) mancata prestazione e presentazione delle polizze assicurative previste dalla presente convenzione nei termini stabiliti;
- h) mancato o ritardato pagamento del canone;
- i) fallimento, concordato ordinario, amministrazione controllata del concessionario;

l) per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione comunale il diritto di affidare la gestione ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione comunale. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità del concessionario per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 21 - Interventi manutentivi e migliorie

1. La manutenzione ordinaria dell'immobile oggetto di concessione è posta a carico del concessionario stesso per tutta la durata della concessione.

2. Qualsiasi eventuale innovazione o modifica che il concessionario volesse apportare agli impianti nel corso della durata della presente concessione, dovrà obbligatoriamente essere preventivamente e formalmente autorizzata dall'Amministrazione e non potrà dare luogo in alcun modo a modifiche dei termini economici o di durata della convenzione, ma potrà essere realizzata esclusivamente a spese del concessionario.

3. Il concessionario non avrà diritto ad alcuna indennità per i miglioramenti e le addizioni apportati all'immobile oggetto di concessione anche se sia stato rilasciato il consenso del Comune all'esecuzione degli interventi.

4. Qualora, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e/o di migliorie, fosse necessario chiudere, anche solo parzialmente, il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Art. 22 – Registrazione della convenzione

La presente convenzione, redatta sotto forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso

Art. 23 - Controlli da parte del Comune

Al comune è, comunque, riservato il diritto di effettuare in ogni momento controlli in ordine alla manutenzione degli impianti, al tipo ed alle modalità di gestione nonché al rispetto degli impegni specificati negli articoli precedenti.

Art. 24 - Referenti

Il Comune di Cavenago di Brianza nomina quali suoi referenti:

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione, mentre al Responsabile del Settore tecnico compete la vigilanza relativamente agli aspetti manutentivi e tecnici.

Art. 25 - Disposizioni finali e controversie

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile che disciplinano la materia.

2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'attuazione della presente convenzione sono di competenza della giurisdizione ordinaria.

3. Le parti danno atto che alla presente concessione possono, con il loro reciproco consenso, essere apportate le variazioni che si ritengono opportune nel periodo di vigenza della stessa.

4. Il Tribunale di Monza è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione della presente concessione.